



UNIONE ITALIANA
Italijanska Unija - Talijanska unija
Via Župančič 39 - Župančičeva ul. 39
6000 CAPODISTRIA - KOPER
Tel. +386/5/63-11-220(1); Fax. 63-11-224
E-Mail: unione.it.cap@siol.net

COMUNICATO STAMPA: VIOLAZIONE DEL BILINGUISMO

Il Presidente dell'Unione Italiana, Maurizio Tremul, si è rivolto al Tutore dei diritti Umani della Repubblica di Slovenia, Sig. Peter Svetina, al Ministro delle Finanze della Slovenia, Mag. Andrej Šircelj, al Ministro della Pubblica Amministrazione della Slovenia, Boštjan Koritnik, al Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, On. Luigi Di Maio, al deputato della Comunità Nazionale Italiana alla Camera di Stato della Slovenia, Felice Žiža, alla CAN Costiera di Capodistria, all'Ufficio per le Nazionalità presso il Governo della Repubblica di Slovenia e alle rappresentanze diplomatico-consolari italiane in Slovenia, per segnalare il persistente mancato rispetto del bilinguismo nei riguardi del Sig. Giuseppe De Stena, cittadino italiano, residente a Capodistria dal 2016, iscritto presso la Comunità degli Italiani "Santorio Santorio" di Capodistria, in qualità di socio effettivo e per richiedere la piena attuazione delle disposizioni e degli atti giuridici e costituzionali in tema di bilinguismo.

Già in data 19 giugno 2019, l'UI si è rivolta all'Amministrazione Finanziaria della Repubblica di Slovenia, Ufficio di Capodistria, per segnalare il mancato rispetto del bilinguismo nei riguardi del Sig. Giuseppe De Stena. Purtroppo il Ministero delle Finanze, nonostante le ripetute segnalazioni e richieste, sia da parte dell'Unione Italiana, sia da parte dello stesso Sig. De Stena, continua a negargli i diritti linguistici. Per tale motivo l'UI è stata nuovamente a costretta a intervenire per far rispettare il bilinguismo.

Nella comunicazione l'Unione Italiana si richiama nuovamente all'art. 11 della Costituzione della Repubblica di Slovenia che stabilisce chiaramente come nei territori nazionalmente misti in cui risiedono gli appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana è lingua ufficiale, accanto allo sloveno, anche l'italiano. Tutti coloro che qui vi vivono, vi risiedono permanentemente o temporaneamente, hanno il diritto di utilizzare la lingua italiana quale lingua ufficiale del territorio.

L'UI ha di nuovo fatto riferimento alle Sentenze della Corte di Giustizia della Comunità Europea, 11-07-1985, N 137/84, e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Sezione II, Sentenza 27-03-2014, N 322/13 del 27 marzo 2014, con cui si stabilisce che nei procedimenti civili e penali, in un Paese estero membro dell'UE, ai cittadini europei viene riconosciuto il diritto di avvalersi della loro madrelingua qualora il Paese europeo diverso dal loro riconosce ai propri cittadini di avvalersi della medesima lingua. Ciò significa che nei procedimenti giudiziari e amministrativi nei riguardi delle Pubbliche amministrazioni, è consentito l'uso dell'italiano non solo per i cittadini sloveni, ma anche per i cittadini europei che desiderassero avvalersi della lingua italiana nella comunicazione con gli uffici pubblici nei territori nazionalmente misti dell'Istria nord-occidentale (ossia nelle Municipalità di Capodistria, Isola, Pirano e Ancarano).

Nella comunicazione si richiama altresì la Deliberazione del Garante dei Diritti dell'Uomo della Repubblica di Slovenia, Peter Svetina, indirizzata all'Unione Italiana di Capodistria, in data 20/01/2020, N° 6.2-1/2019-11-MO per cui "*Il sig. De Stena è stato ingiustificatamente discriminato da parte dell'Ufficio Finanziario di Capodistria nell'esercizio del diritto di condurre il procedimento in lingua italiana in un'area bilingue*".

Nella sua deliberazione, il Garante dei Diritti dell'Uomo della Repubblica di Slovenia, Peter Svetina, scrive: "*Le lingue ufficiali dell'Ufficio Finanziario di Capodistria sono sia quella slovena che quella italiana (in maniera equivalente), dato che si trova in un'area bilingue. L'ente dovrebbe quindi garantire le operazioni anche in lingua italiana a tutti coloro che in tale lingua inoltrano apposita domanda di avvio di un procedimento o durante il procedimento stesso. In ciò non ha*



UNIONE ITALIANA

Italijanska Unija - Talijanska unija
Via Župančič 39 - Župančičeva ul. 39
6000 CAPODISTRIA - KOPER
Tel. +386/5/63-11-220(1); Fax. 63-11-224
E-Mail: unione.it.cap@siol.net

rilevanza se l'utente è un cittadino sloveno e appartenente alla minoranza italiana, se risiede in una località definita come bilingue dallo stato comunale, se è iscritto nel registro elettorale degli appartenenti alla comunità nazionale, ecc. Queste circostanze personali non dovrebbero essere oggetto di verifica, dato che dovrebbe essere sufficiente il fatto che l'utente ha espresso la richiesta di condurre il procedimento in lingua italiana. Dato che il sig. De Stena in veste di utente di un procedimento fiscale ha richiesto che tale procedimento venisse condotto in lingua italiana e che gli atti gli venissero consegnati in tale lingua, l'ente avrebbe dovuto prendere in considerazione tale richiesta in linea con il comma 2 dell'articolo 62 della Legge ZUP (NdR: Legge sul procedimento amministrativo). L'Ufficio Finanziario di Capodistria non ha invece concesso tale diritto al sig. De Stena, poiché è cittadino italiano. Perciò il Garante considera fondata la presente iniziativa. Il sig. De Stena è stato ingiustificatamente discriminato da parte dell'Ufficio Finanziario di Capodistria nell'esercizio del diritto di condurre il procedimento in lingua italiana in un'area bilingue in base a una circostanza personale, la cittadinanza. Ciò è in contrasto con l'articolo 11 della Costituzione della Repubblica di Slovenia che stabilisce che nelle aree dei comuni, nei quali vivono la Comunità Nazionale Italiana o Ungherese, le lingue ufficiali sono anche l'italiano e l'ungherese.

Anche alla luce delle indicazioni della Corte UE nei casi Bickel e Franz (C-274/96 del 24/11/1998) e nel caso Ulrike Elfriede Grauel Ruffer contro Katerina Pokorna (C-322/13 del 27/03/2014) i cittadini dell'UE dovrebbero avere il diritto, presso gli enti delle aree bilingui, di utilizzare incondizionatamente la lingua della Comunità Nazionale che è ufficiale in quella area. Poiché ciò non è stato consentito al sig. De Stena ed egli è stato trattato in maniera diversa da come sarebbe stato trattato un cittadino sloveno nelle stesse circostanze, l'Ufficio Finanziario di Capodistria ha operato in contrasto con l'articolo 18 del Contratto sul funzionamento dell'UE che viene la discriminazione in base alla cittadinanza, e l'articolo 21 del medesimo contratto che ai cittadini UE garantire il diritto alla libera circolazione e residenza nel territorio degli Stati membri."

L'UI, nella sua lettera, fa pure riferimento alla comunicazione del Ministero della Pubblica Amministrazione della Repubblica di Slovenia indirizzata alla Comunità Autogestita Costiera della Nazionalità Italiana di Capodistria, in data 13/11/2019, N° 021-249/2019 che conferma l'ufficialità della lingua italiana "nell'area bilingue per quanto concerne gli organismi statali, gli organismi delle comunità locali autogestite, i titolari di poteri pubblici e gli operatori di servizi pubblici che svolgono una funzione amministrativa (in prosieguo: gli organismi). Le basi dell'operato degli organismi sono stabilite dalla Costituzione della Repubblica di Slovenia nell'Articolo 11, che stabilisce che la lingua ufficiale della Repubblica di Slovenia è lo sloveno, e nei territori in cui vivono le comunità nazionali italiana e ungherese anche l'italiano e l'ungherese. Con l'istituzione dei territori bilingui, l'uso delle lingue italiana e ungherese è garantito a tutti, a prescindere dalla nazionalità, cittadinanza o da altre circostanze personali."

Fiume-Capodistria, 3 settembre 2020



Unione Italiana